SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
3 ottobre 2000 *

Nel procedimento C-371/97,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunale civile e penale di Venezia nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Cinzia Gozza e altri

e

Università degli Studi di Padova e altri,

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982, 82/76/CEE, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 43, pag. 21),

* Lingua processuale: l'italiano.

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), presidente di sezione, A. La Pergola e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

— per il governo italiano, dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor O. Fiumara, avvocato dello Stato;

— per il governo spagnolo, dalla signora P. Plaza García, abogado del Estado, in qualità di agente;

— per la Commissione delle Comunità europee, dal signor E. Traversa, consigliere giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della signora Gozza e altri, rappresentati dagli avv.ti R. Mastroianni, del foro di Cosenza, e P. Piva, del foro di Venezia, e del governo spagnolo, rappresentato dalla signora N. Díaz Abad, abogado del Estado, in qualità di agente, all'udienza del 6 aprile 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 maggio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 7 ottobre 1997, pervenuta in cancelleria il 27 ottobre successivo, il Tribunale civile e penale di Venezia ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982, 82/76/CEE, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 43, pag. 21).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra la signora Gozza ed altri 635 ricorrenti, da un lato, e l'Università degli Studi di Padova (in prosieguo: l'«Università di Padova»), il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, il Ministero della Sanità e il Ministero della Pubblica Istruzione, dall'altro, in ordine al diritto dei medici in corso di specializzazione ad un'«adeguata remunerazione» durante il periodo della loro formazione.

Normativa comunitaria

3 La direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE (GU L 167, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva "riconoscimento"»), concerne il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comporta misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. La direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/363/CEE (GU L 167, pag. 14; in prosieguo: la «direttiva "coordinamento"»), concerne il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico. Tali direttive sono state modificate, in particolare, dalla direttiva 82/76.

4 La direttiva «riconoscimento» distingue tre ipotesi per il riconoscimento dei diplomi di specializzazione. Quando la specializzazione in questione è comune a tutti gli Stati membri e figura nell'elenco di cui all'art. 5, n. 2, di tale direttiva, il riconoscimento è automatico (art. 4). Quando la specializzazione è propria a due o più Stati membri e rientra tra quelle indicate all'art. 7, n. 2, il riconoscimento avviene tra esse in modo automatico (art. 6). Infine, l'art. 8 dispone che, per le specializzazioni che non figurano né nell'elenco dell'art. 5 né in quello dell'art. 7, lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini degli Stati membri che essi soddisfino le condizioni di formazione previste dal diritto interno di detto Stato membro, tenendo conto tuttavia dei periodi di formazione compiuti da questi cittadini e sanciti da un titolo di studio rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza, quando tali periodi corrispondono a quelli richiesti per la specializzazione in questione nello Stato membro ospitante.

5 La direttiva «coordinamento» prevede, per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista, una certa omogeneità delle condizioni relative alla formazione e all'accesso alle diverse specializzazioni mediche.

6 Nel secondo 'considerando' di tale direttiva si afferma che, allo scopo di coordinare le condizioni di formazione del medico specialista, occorre prevedere

«taluni criteri minimi concernenti l'accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest'ultima deve essere effettuata, nonché il controllo di cui deve formare oggetto» e, nell'ultima frase di detto 'considerando' si aggiunge che «tali criteri riguardano soltanto le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri nonché quelle comuni a due o più Stati membri».

7 L'art. 2, n. 1, della direttiva «coordinamento», come modificato dall'art. 9 della direttiva 82/76, precisa le condizioni minime cui deve soddisfare la formazione diretta all'ottenimento di un diploma, certificato od altro titolo di medico specialista. Tale formazione deve, in particolare, ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. c), svolgersi a tempo pieno e sotto il controllo delle autorità o degli enti competenti, conformemente al punto 1 dell'allegato.

8 Ai sensi dell'art. 3 della direttiva «coordinamento», come modificato dall'art. 10 della direttiva 82/76, gli Stati membri possono autorizzare una formazione specializzata a tempo ridotto. Tale formazione a tempo ridotto deve essere impartita conformemente al punto 2 dell'allegato.

9 L'allegato della direttiva «coordinamento», aggiunto dall'art. 13 della direttiva 82/76 e intitolato «Caratteristiche della formazione a tempo pieno e della formazione a tempo ridotto dei medici specialisti», dispone:

«1. *Formazione a tempo pieno dei medici specialisti*

Essa si effettua in posti di formazione specifici riconosciuti dalle autorità competenti.

Essa implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che lo specialista in via di formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, secondo le modalità fissate dalle autorità competenti. Tale formazione forma pertanto oggetto di una adeguata rimunerazione.

La formazione può essere interrotta per motivi quali servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza, malattia. La durata totale della formazione non può essere ridotta a causa delle interruzioni.

2. *Formazione a tempo ridotto dei medici specialisti*

Essa risponde alle stesse esigenze della formazione a tempo pieno, dalla quale si distingue unicamente per la possibilità di limitare la partecipazione alle attività mediche ad una durata corrispondente perlomeno alla metà di quella prevista al punto 1, secondo comma.

La autorità competenti vigilano affinché la durata totale e la qualità della formazione a tempo ridotto degli specialisti non siano inferiori a quelle della formazione a tempo pieno.

Tale formazione a tempo ridotto forma quindi oggetto di una rimunerazione adeguata».

10 Gli artt. 4 e 5 della direttiva «coordinamento» fissano le durate minime delle formazioni specializzate dirette all'ottenimento di diplomi, certificati o altri titoli previsti dagli artt. 5 e 7 della direttiva «riconoscimento» e che sono comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi.

11 L'art. 16 della direttiva 82/76 prevede che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1982, e che essi ne informano immediatamente la Commissione.

12 Le direttive «riconoscimento», «coordinamento» e 82/76 sono state, successivamente ai fatti che hanno dato luogo alla controversia principale, abrogate e sostituite dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1).

Normativa nazionale

13 Le direttive «riconoscimento» e «coordinamento» sono state trasposte nel diritto italiano con la legge 22 maggio 1978, n. 217 (GURI n. 146 del 29 maggio 1978).

14 Con sentenza 7 luglio 1987, causa 49/86, Commissione/Italia (Racc. pag. 2995), la Corte ha dichiarato che, non adottando nel termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 82/76, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE.

15 A seguito di tale sentenza, la direttiva 82/76 è stata recepita con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (GURI n. 191 del 16 agosto 1991; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 257»). Tale decreto è entrato in vigore 15 giorni dopo la data della sua pubblicazione.

16 L'art. 4 del decreto legislativo n. 257 determina i diritti e gli obblighi dei medici che seguono una formazione diretta alla loro specializzazione e il suo art. 6 prevede una borsa di studio a loro favore.

17 Ai sensi dell'art. 6, n. 1, del medesimo decreto legislativo n. 257:

«Agli ammessi alle scuole di specializzazione (...) in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno per la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l'anno 1991 in Lit. 21 500 000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1° gennaio 1992, incrementato del tasso programmato di inflazione ed è rideterminato ogni triennio, con decreto del Ministro della Sanità (...) in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale».

18 Infine, l'art. 8, n. 2, dello stesso testo normativo precisa che le sue disposizioni si applicano a decorrere dall'anno accademico 1991/92.

19 Dall'ordinanza di rinvio emerge che tale disposizione è stata interpretata nel senso che la borsa di studio introdotta dal decreto legislativo n. 257 non si applica, neppure dopo l'anno accademico 1991/92, ai medici in via di specializzazione ammessi precedentemente.

La controversia principale

20 I ricorrenti nella causa principale, tutti laureati in medicina e chirurgia, svolgevano corsi di formazione in differenti scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Padova durante l'anno accademico 1990/91. Non beneficiando della borsa di studio introdotta dal decreto legislativo n. 257, essi hanno chiesto il riconoscimento del loro diritto ad un'adeguata remunerazione conformemente alle disposizioni delle direttive «riconoscimento», «coordinamento» e 82/76. Hanno conseguentemente chiesto la condanna dell'Università di Padova e degli altri convenuti — i Ministeri dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, della Sanità e della Pubblica Istruzione — al pagamento delle somme dovute, il cui importo esatto doveva essere quantificato in corso di causa.

21 I convenuti nella causa principale hanno addotto che le direttive in questione non erano in grado di produrre effetti diretti, poiché non indicavano il destinatario dell'obbligo al versamento dell'adeguata remunerazione e, soprattutto, non definivano i criteri atti a determinare tale remunerazione.

22 I convenuti hanno sostenuto inoltre che il decreto legislativo n. 257 non crea alcuna disparità di trattamento tra i medici in via di specializzazione iscritti prima dell'anno accademico 1991/92 (come i ricorrenti), ai quali la nuova normativa nazionale non si applica, e coloro che si sono iscritti successivamente all'anno accademico 1991/92, per i quali invece tale normativa si applica. Infatti, a differenza di questi ultimi, ai primi, cui fanno parte i ricorrenti, non erano affatto richiesti l'impegno a tempo pieno e la correlativa promessa di non svolgere alcuna attività professionale. I convenuti ammettono comunque che i ricorrenti svolgevano una formazione specializzata a tempo ridotto.

23 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione della direttiva 82/76, il Tribunale civile e penale di Venezia ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la disposizione della direttiva CEE n. 82/76, nella parte in cui prevede che la formazione dei medici specialisti tanto a tempo pieno quanto a tempo ridotto "forma oggetto di un'adeguata rimunerazione", debba essere interpretata, anche nel periodo in cui è mancata l'emanazione di norme specifiche da parte dello Stato italiano, nel senso dell'efficacia diretta a favore dei medici specializzandi ossia nel senso di attribuire loro il diritto perfetto nei confronti delle competenti amministrazioni dello Stato a percepire un'adeguata remunerazione in corrispettivo delle attività svolte nell'ambito della formazione professionale.

2) Qualora il suddetto diritto sia riconosciuto sussistente, quali siano i criteri di determinazione dell'"adeguata rimunerazione", tanto in riferimento all'attività di formazione a tempo pieno quanto all'attività di formazione a tempo ridotto».

Sulla ricevibilità

24 Nelle loro osservazioni scritte i governi italiano e spagnolo hanno sostenuto l'irricevibilità di tali questioni.

25 Il governo spagnolo fa valere che le questioni sollevate sono irricevibili dal momento che la descrizione dei fatti sarebbe incompleta. A suo avviso l'obbligo

di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche, previsto dall'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva «coordinamento», come modificato dalla direttiva 82/76, s'impone solamente per le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri oppure a due o più di essi e a condizione che tali specializzazioni rientrino tra quelle indicate agli artt. 5 o 7 della direttiva «riconoscimento». Orbene, nel caso di specie, il giudice di rinvio avrebbe omesso di precisare la natura esatta delle specializzazioni mediche seguite dai ricorrenti nella causa principale.

26 Su tale punto occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato nella sentenza 6 dicembre 1994, causa C-277/93, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-5515, punto 20), che l'obbligo di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche, prescritto dall'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva «coordinamento», come modificato dalla direttiva 82/76, s'impone soltanto per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e menzionate dagli artt. 5 o 7 della direttiva «riconoscimento».

27 La mancanza di precisione riguardo alla natura esatta delle specializzazioni mediche seguite dai ricorrenti nella causa principale non è però tale da impedire alla Corte di risolvere le quesioni sollevate dal giudice di rinvio.

28 Infatti le direttive «riconoscimento» e «coordinamento» elencano chiaramente, per le formazioni specializzate considerate, tanto le denominazioni in vigore negli Stati membri quanto le autorità o gli enti competenti a rilasciare i diplomi, i certificati e gli altri titoli corrispondenti alle specializzazioni considerate. Spetta pertanto al giudice di rinvio determinare, tra i ricorrenti nella causa principale, quelli che seguono una di tali formazioni specializzate e possono così beneficiare, ai sensi della direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76, del diritto ad un'adeguata remunerazione durante il loro periodo di formazione.

29 Quanto al governo italiano, esso fa valere l'irricevibilità delle questioni pregiudiziali poiché provenienti dal Giudice istruttore del Tribunale civile e penale, ossia da un giudice che, secondo le norme italiane di procedura, non dovrebbe statuire sul merito della causa.

30 Su questo punto occorre ricordare che non spetta alla Corte, data la ripartizione delle funzioni tra essa e i giudici nazionali, accertare se il provvedimento con cui è stata adita sia stato adottato in modo conforme alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura (v. sentenze 3 marzo 1994, cause riunite C-332/92, C-333/92 e C-335/92, Eurico Italia e a., Racc. pag. I-711, punto 13, e 16 settembre 1999, causa C-435/97, WWF e a., Racc. pag. I-5613, punto 33).

31 Da quanto precede risulta che le questioni pregiudiziali sono ricevibili.

Nel merito

32 Con tali questioni il giudice di rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se in mancanza di trasposizione entro i termini della direttiva 82/76 le disposizioni di tale direttiva relative all'obbligo di remunerare in modo adeguato la formazione specializzata svolta a tempo pieno e a tempo ridotto siano incondizionate e sufficientemente precise da permettere ai medici in via di specializzazione di far valere tale obbligo nei confronti delle amministrazioni di uno Stato membro dinanzi ai giudici nazionali e, dall'altro, quali siano i criteri di determinazione dell'«adeguata remunerazione».

33 Occorre ricordare che nella sentenza 25 febbraio 1999, causa C-131/97, Carbonari e a. (Racc. pag. I-1103), la Corte si è già pronunciata sull'interpre-

tazione dell'art. 2, n. 1, lett. c), nonché del punto 1 dell'allegato della direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76, che prevedono un'adeguata remunerazione della formazione svolta a tempo pieno, ed ha quindi fornito ai giudici nazionali tutti gli elementi necessari alla soluzione di tale tipo di controversia.

34 In primo luogo, la Corte ha accertato che il disposto dell'art. 2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76, impongono agli Stati membri, per quanto riguarda i medici legittimati a fruire del sistema del reciproco riconoscimento, di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche, ove esse rientrino nell'ambito d'applicazione della direttiva. Detto obbligo è, in quanto tale, incondizionato e sufficientemente preciso (v. sentenza Carbonari e a., già citata, punto 44).

35 In secondo luogo, la Corte ha precisato che, allo scopo di determinare se il beneficio di tale diritto debba essere concesso a medici in formazione, spetta al giudice di rinvio verificare, da un lato, se tali medici appartengano alla categoria dei medici che seguono una delle formazioni specializzate di cui agli artt. 5 o 7 della direttiva «riconoscimento» (v. sentenza Carbonari e a., punti 27 e 28) e, dall'altro, se tale formazione si svolga conformemente a quanto prescritto dalla direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76 (v. sentenza Carbonari e a., punti 33 e 34).

36 In terzo luogo, la Corte ha affermato che il disposto dell'art. 2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76, non sono incondizionati, in quanto non contengono alcuna indicazione riguardo all'identità dell'istituzione alla quale incombe l'obbligo di pagamento dell'adeguata remunerazione, né riguardo a ciò che debba essere

inteso come corrispondente ad un'adeguata remunerazione, oppure al metodo di determinazione di tale remunerazione (v. sentenza Carbonari e a., punto 47).

37 Tuttavia, occorre rilevare, in quarto luogo, che la Corte ha accertato che spetta al giudice nazionale valutare in quale misura l'insieme delle disposizioni nazionali — più in particolare, per il periodo successivo alla loro entrata in vigore, le disposizioni di una legge promulgata al fine di trasporre la direttiva 82/76 — possa essere interpretato, fin dall'entrata in vigore di tali norme, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, al fine di conseguire il risultato da essa voluto (v. sentenza Carbonari e a., punto 49).

38 In ultimo luogo, la Corte ha precisato che, nel caso in cui il risultato prescritto dalla direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76, non potesse essere conseguito mediante interpretazione, il diritto comunitario imporrebbe alla Repubblica italiana di risarcire i danni causati ai singoli purché siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma violata abbia lo scopo di attribuire diritti a favore dei singoli il cui contenuto possa essere identificato, che la violazione sia sufficientemente grave e che esista un nesso di causalità diretta tra la violazione dell'obbligo imposto allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi (v. sentenza Carbonari e a., punto 52).

39 A questo proposito, l'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva 82/76 permette di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione di tale direttiva, a condizione che la direttiva stessa sia stata regolarmente recepita. Tuttavia, spetta al giudice nazionale far sì che il risarcimento del danno subito dai beneficiari sia adeguato. Un'applicazione retroattiva, regolare e completa delle misure di attuazione della direttiva 82/76 sarà a tal fine sufficiente, a meno che i beneficiari non dimostrino l'esistenza di

danni ulteriori da essi eventualmente subiti per non aver potuto fruire a suo tempo dei vantaggi pecuniari garantiti da detta direttiva e che dovrebbero quindi essere anch'essi risarciti (v. sentenza Carbonari e a., punto 53).

40 Il giudice di rinvio solleva inoltre la questione dell'interpretazione delle disposizioni della direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76, riguardante l'obbligo di remunerare in modo adeguato la formazione specializzata a tempo ridotto.

41 Occorre rilevare a tale proposito che l'analisi contenuta nella sentenza Carbonari e a., ricordata ai punti 33-39 della presente sentenza, per quanto riguarda la formazione a tempo pieno, è pienamente applicabile all'ipotesi di una formazione di medico specialista svolta a tempo ridotto.

42 Tale conclusione emerge tanto dallo scopo quanto dalla lettera della direttiva «coordinamento» e della direttiva 82/76. Infatti, l'art. 3, n. 2, nonché il punto 2 dell'allegato della direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76, prevedono che la formazione a tempo ridotto deve anch'essa essere oggetto di una «adeguata remunerazione».

43 Tale remunerazione, attribuita come ricompensa e riconoscimento del lavoro svolto, è destinata ai medici specialisti in via di formazione che partecipano a tutte le attività mediche del dipartimento in cui si svolge la formazione. Tali specialisti dedicano infatti a tale formazione pratica e teorica tutta la loro attività professionale durante tutta la durata della settimana lavorativa oppure, nel caso dello specialista in formazione a tempo ridotto, una buona parte di essa.

44 Il giudice del rinvio deve tener conto dunque dello scopo delle disposizioni della direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76, così interpretata, applicando i principi ricordati ai punti 33-39 della presente sentenza per individuare l'istituzione cui incombe l'obbligo di pagamento dell'adeguata remunerazione ed il sistema di determinazione di tale remunerazione.

45 Alla luce di quanto sopra, occorre risolvere la prima questione nei seguenti termini: l'art. 2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76, e l'art. 3, n. 2, nonché il punto 2 dell'allegato della direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati come segue:

— L'obbligo di retribuire in maniera adeguata i periodi di formazione tanto a tempo pieno quanto a tempo ridotto dei medici specialisti s'impone unicamente per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e menzionate agli artt. 5 o 7 della direttiva «riconoscimento».

— Tale obbligo s'impone solo se le condizioni di formazione a tempo pieno di cui al punto 1 dell'allegato della direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76, o quelle di formazione a tempo ridotto di cui al punto 2 dell'allegato della direttiva «coordinamento», come modificata dalla direttiva 82/76, sono rispettate dai medici specialisti in formazione.

— Tale obbligo è incondizionato e sufficientemente preciso nella parte in cui richiede — affinché un medico specialista possa avvalersi del sistema di reciproco riconoscimento istituito dalla direttiva «riconoscimento» — che la sua formazione si svolga a tempo pieno o a tempo ridotto e sia retribuita.

— Il detto obbligo tuttavia non consente di per sé al giudice nazionale di identificare il debitore tenuto a versare la remunerazione adeguata né di individuare l'importo della stessa.

Il giudice nazionale è tenuto tuttavia, quando applica disposizioni di diritto nazionale precedenti o successive ad una direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva stessa.

46 Tenuto conto della soluzione della prima questione, non ci si deve pronunciare sulla seconda questione relativa ai criteri di determinazione della remunerazione adeguata.

Sulle spese

47 Le spese sostenute dai governi italiano e spagnolo, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale civile e penale di Venezia con ordinanza 7 ottobre 1997, dichiara:

L'art. 2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982, 82/76/CEE, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, nonché la direttiva 75/363, e l'art. 3, n. 2, nonché il punto 2 dell'allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati come segue:

— **L'obbligo di retribuire in maniera adeguata i periodi di formazione tanto a tempo pieno quanto a tempo parziale dei medici specialisti s'impone unicamente per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e menzionate agli artt. 5 o 7 della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.**

— Tale obbligo s'impone solo se le condizioni di formazione a tempo pieno di cui al punto 1 dell'allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, o quelle di formazione a tempo ridotto di cui al punto 2 dell'allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, sono rispettate dai medici specialisti in formazione.

— Tale obbligo è incondizionato e sufficientemente preciso nella parte in cui richiede — affinché un medico specialista possa avvalersi del sistema di reciproco riconoscimento istituito dalla direttiva 75/362 — che la sua formazione si svolga a tempo pieno o a tempo ridotto e sia retribuita.

— Il detto obbligo tuttavia non consente di per sé al giudice nazionale di identificare il debitore tenuto a versare la remunerazione adeguata né di individuare l'importo della stessa.

Il giudice nazionale è tenuto tuttavia, quando applica disposizioni di diritto nazionale precedenti o successive ad una direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva stessa.

Edward La Pergola Ragnemalm

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 ottobre 2000.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Quarta Sezione

D.A.O. Edward